

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 al 31 luglio 1996)

### INDICE

|   |         |   |         |
|---|---------|---|---------|
| BONATESTA: sulla riduzione del numero degli insegnanti di sostegno in provincia di Viterbo (4-00595) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )   | Pag. 47 | GNUTTI: sui costi di produzione delle nuove targhe automobilistiche (4-00006) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> )   | Pag. 56 |
| BORNACIN: sulla richiesta di trasformazione dell'istituto professionale per le attività marinare «P. E. Barsanti» di Camogli (Genova) in istituto sperimentale nazionale (4-00275) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> ) | 49      | LA LOGGIA: sulla chiusura del tratto autostradale della A29 nella galleria «Isola delle Femmine» (4-00052) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> )                     | 57      |
| CORRAO: sul computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti (4-00044) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> )   | 51      | sul computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti (4-00386) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> )       | 52      |
| COSTA: sul reclutamento degli insegnanti per la scuola elementare (4-01004) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )  | 54      | LARIZZA: sull'inquadramento dei giornalisti delle redazioni dei TG regionali della RAI (4-00150) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> )                                  | 59      |
| CUSIMANO: sul computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti (4-00094) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> )   | 51      | LAURICELLA: sul reclutamento degli insegnanti per la scuola elementare (4-00523) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> ) | 55      |
|   |         | LO CURZIO: sugli esami di abilitazione all'insegnamento (4-01019) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )                | 60      |

|  |         |  |         |
|--|---------|--|---------|
| <p>LORETO: sull'esubero di docenti di sostegno in provincia di Taranto (4-00268) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)</p>   | Pag. 61 | <p>MIGNONE: sull'ammodernamento del tratto Lagonegro-Lauria dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (4-00153) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)</p>                            | Pag. 68 |
| <p>MANZI: sulla decisione di costruire un nuovo casello per l'autostrada Torino-Pinerolo in località Fornaci di Beinasco (4-00067) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)</p>   | 63      | <p>sul piano di razionalizzazione della rete scolastica in provincia di Matera (4-00257) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)</p>   | 69      |
| <p>MANZI, MARCHETTI: sul riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico per molti docenti (4-00396) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)</p>   | 63      | <p>PASSIGLI: sulla crisi della Europa Metalli - SE.DI di Campo Tizzoro (4-00617) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)</p>   | 70      |
| <p>MEDURI: sul diritto alla riliquidazione dell'indennità integrativa speciale sulla buonuscita (4-00005) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)</p>   | 53      | <p>PEDRIZZI: sulla fornitura di protesi anatomiche e funzionali (4-00437) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>)</p>  | 72      |
| <p>MELE: sull'impossibilità, per i docenti nominati commissari agli esami di maturità che ricoprano cariche elettive in enti locali, di partecipare alle sedute degli stessi (4-00466) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)</p> | 65      | <p>RUSSO SPENA: sul computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti (4-00113) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)</p> | 53      |
| <p>MICELE: sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli alloggi di servizio delle poste da parte della società Italposte spa (4-00586) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)</p>   | 66      | <p>SERENA: sulla sistemazione del ponte «delle Fratte» nel comune di Fregona (Treviso) (4-00126) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)</p>   | 73      |
|  |         | <p>SPERONI: sulla circolazione stradale in caso di nebbia (4-00027) (risp. DI PIETRO, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)</p>  | 74      |
|  |         | <p>TURINI: sulla richiesta di trasferimento del dipendente delle poste Angiolino Mangiaracina (4-00288) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)</p>                                     | 75      |

BONATESTA. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità e ai Ministri senza portafoglio per la solidarietà sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che dal prossimo anno scolastico circa 32 allievi disabili della scuola media della provincia di Viterbo non avranno più l'insegnante di sostegno;

che sia gli allievi interessati sia le loro famiglie, già provate dall'obiettiva situazione di disagio e da comprensibili difficoltà, si troveranno altresì in uno stato di reale emarginazione;

che la provincia di Viterbo conta oggi 148 portatori di *handicap* su 9.132 alunni, pari all'1,68 per cento del totale;

che, senza alcuna motivazione scientifica e/o scolastica, i 32 alunni scompaiono come alunni portatori di *handicap*;

che tale situazione porta alla riduzione del 33 per cento di insegnanti che operano nel settore,

che, secondo l'opinione del sindacato, gli organismi dell'ASL, del gruppo interistituzionale, del gruppo H provinciale e delle singole scuole non hanno interagito nei termini costitutivi e operativi previsti dalla legge;

che, in base ad una discutibile interpretazione della legge n. 104 del 1992, si pone in essere una ingiustificata ed irrazionale restrizione degli organici per l'anno scolastico 1996-1997,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per porre rimedio alla gravissima situazione che si è venuta a creare nel viterbese;

se non s'intenda rimediare con una riforma strutturale che ridefinisca le funzioni e le competenze della regione Lazio, delle unità sanitarie locali, del Ministero della pubblica istruzione e di tutti gli organismi interessati dall'attuale normativa in modo da rendere efficiente e non dispersiva l'azione in difesa del diritto allo studio e all'istruzione per gli alunni più deboli.

(4-00595)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. - In ordine a quanto rappresentato con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, il provveditore agli studi di Viterbo, al riguardo interessato, ha fatto presente che gli adempimenti finalizzati ad assicurare, con l'inizio del prossimo anno scolastico, il sostegno agli alunni portatori di *handicap* di quella provincia sono stati effettuati nella puntuale applicazione della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 la quale, nel disciplinare *ex novo* la materia, ha fatto comunque salva (articolo 13, comma 1) la preesistente normativa che fissa, com'è

noto, in ragione di 1 a 4 il rapporto medio provinciale tra docenti di sostegno ed alunni disabili.

L'eventualità di apportare deroghe a tale rapporto - che possono essere disposte nell'organico di fatto in presenza di situazioni di *handicap* di particolare gravità - sarà comunque presa in considerazione dall'apposito gruppo di lavoro operante presso il provveditorato agli studi prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

Il fatto, tuttavia, che col nuovo anno un certo numero di alunni non potrà più usufruire del docente di sostegno è da attribuire - come si deduce dagli elementi informativi acquisiti - alla revisione di alcune situazioni di *handicap* effettuata dalla competente USL che, attraverso le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994 (con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di *handicap*) non ha più individuato i predetti alunni come persone handicappate.

Tali alunni, tuttavia, in quanto inseriti in normali classi godranno - così come assicurato dal provveditore agli studi - di ogni intervento educativo e didattico (anche specialistico) programmato per tutti gli allievi della classe e per ciascuno nelle forme individualizzate previste dalle disposizioni vigenti.

In proposito si ricorda che ove vengano accertati, attraverso apposito monitoraggio, casi che non assumono le caratteristiche di veri e propri *handicap* ma si configurano come semplici situazioni di disagio e svantaggio, comunque meritevoli di considerazione, gli specialisti del settore segnalano alla scuola le difficoltà riscontrate, con la possibilità aperta tanto di una soluzione positiva (rientro nella normalità con il superamento della difficoltà transitoria) quanto negativa (evoluzione verso una situazione conclamata di *handicap* per la quale si rientra nella fattispecie prevista per gli alunni disabili).

Il sindacato provveditore agli studi ha infine precisato che le operazioni sin qui compiute sono state effettuate in collaborazione con il gruppo di lavoro H provinciale e con i gruppi H delle istituzioni scolastiche ed hanno incontrato il sostanziale consenso delle varie organizzazioni sindacali locali.

Lo stesso provveditore agli studi resta peraltro impegnato ad adoperarsi e vigilare affinché, per il prossimo anno scolastico, sia assicurato il diritto allo studio dei soggetti handicappati in tutte le scuole della provincia.

In relazione a quanto sopra e con specifico riferimento all'ultimo punto dell'interrogazione, non si ritiene che, al momento, si rendano necessarie ulteriori iniziative di carattere legislativo, tenuto conto che la vigente legge-quadro n. 104 del 1992, ove correttamente applicata, è tale da consentire, sotto i vari aspetti, la piena e soddisfacente integrazione degli alunni portatori di *handicap*.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(23 luglio 1996)

BORNACIN. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che l'istituto professionale per le attività marinare «P.E. Barsanti» di Camogli (Genova) ha assunto personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1760;

che vi sono attivati i seguenti corsi triennali per il conseguimento delle qualifiche atipiche, uniche in Italia, di: meccanico navale polivalente, frigorista di bordo, elettricista di bordo, addetto ai servizi alberghieri di «sala bar» su navi da passeggeri, addetto ai servizi alberghieri di «cucina» su navi da passeggeri;

che, poichè con l'applicazione della circolare ministeriale n. 206/1992 le suddette qualifiche atipiche di questo istituto vengono, inspiegabilmente, soppresse, tranne quella di meccanico navale, si verifica un notevole danno: per la Marina mercantile, perchè non potrà avere più tecnici ben preparati per coprire i posti previsti dalle tabelle di armamento delle navi; per gli studenti, perchè impossibilitati a conseguire una qualifica professionale che consenta loro di lavorare in campo marittimo; per l'istituto e il convitto «G. Marconi», che ospita gratuitamente cento giovani provenienti da ogni parte d'Italia, perchè di fatto vengono così eliminate due istituzioni che danno accesso ad un lavoro sicuro ed immediato;

che il grave problema della sopravvivenza dei due enti è stato esaminato dagli organi collegiali che hanno unanimemente individuato nella via della trasformazione in istituto sperimentale nazionale la possibile soluzione, richiedendola con formale deliberazione, così come avanzata e documentata dalla presidenza dell'istituto «P.E. Barsanti», ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974, al Ministro della pubblica istruzione;

che l'istanza è stata ampiamente e dettagliatamente argomentata e documentata,

si chiede di sapere se non si intenda valutare e accogliere detta istanza di trasformazione in «istituto sperimentale nazionale», vista la evidente rilevanza pubblica delle ragioni addotte.

(4-00275)

(24 maggio 1996)

RISPOSTA. - In merito a quanto rappresentato con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, e con specifico riferimento ai motivi che hanno portato alla perdita dell'autonomia dell'istituto professionale «Barsanti» di Camogli, si ritiene opportuno premettere che, presso tale istituzione, hanno funzionato sino alla fine dell'anno scolastico 1994-1995 due tipi di corso, gli uni ad indirizzo alberghiero e della ristorazione e gli altri ad indirizzo prevalentemente industriale e meccanico-navale.

In sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995-1996 i corsi del primo tipo hanno costituito la nuova sede coordinata di Camogli, alle dipendenze dell'istituto professionale alberghiero e della ristorazione «M. Polo» di Genova, mentre i corsi del secondo tipo hanno dato luogo alla sede coordinata, funzionante sempre in Camogli,

dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «De Ambrosis» di Sestri-Levante.

Tenuto conto che alcuni corsi già attivati presso l'istituto «Barsanti» (ora soppresso) si riferivano a sezioni di qualifica del vecchio ordinamento dell'istruzione professionale, gli stessi sono confluiti nei nuovi curricula realizzati, per gli istituti professionali statali, con il decreto ministeriale del 24 aprile 1992, che ha ridisegnato finalità, obiettivi ed impianto curricolare dell'ordine di studi in questione.

In particolare, la sezione di qualifica di addetto ai servizi alberghieri di cucina di bordo e di sala bar di bordo sono confluite nelle nuove qualifiche degli indirizzi alberghieri e della ristorazione, di operatore ai servizi di cucina e di operatore ai servizi di sala bar. Per quanto riguarda, invece, la qualifica di elettricista di bordo essa è confluita in quella di operatore elettrico dell'indirizzo elettrico ed elettronico.

Le qualifiche di frigorista di bordo e meccanico navale, vista la rispondenza dei contenuti richiesti con il percorso formativo dell'operatore termico, sono confluite in tale nuova qualifica, dell'indirizzo meccanico-termico, in sostituzione dell'iniziale inserimento della qualifica di frigorista di bordo nell'indirizzo elettrico ed elettronico.

Tale equiparazione è stata valutata e concordata con il Ministero dei trasporti e della navigazione, in modo da garantire l'accesso al mondo del lavoro ai giovani in possesso dei nuovi diplomi scolastici di qualifica previsti dal succitato decreto ministeriale.

La conservazione delle vecchie qualifiche finalizzate a canalizzare allievi di 13-14 anni su micro-mestieri con un modesto bagaglio culturale e professionale non andava in direzione nè della tutela delle prospettive di lavoro dei giovani nè del supporto allo sviluppo qualitativo del comparto economico in cui questi si inserivano.

Una valida politica dell'istruzione deve infatti porsi il problema di quale futuro si prospetti per giovani che - si sottolinea - saranno sul mercato del lavoro per i prossimi quattro decenni. In particolare, nel settore in esame ci si deve chiedere di quali risorse disponga un qualificato «eletttricista di bordo» o «frigorista di bordo» che non possa (o non voglia) imbarcarsi ovvero si trovi ad affrontare - come già si riscontra - un sostanziale sovvertimento del proprio ruolo lavorativo.

Qualificazione mirata ed, ancor più, specializzazione si producono non restringendo e frammentando la portata dei curricula di istruzione, bensì aggiungendo ad un'acquisita professionalità di base segmenti formativi ulteriori.

Tali interventi aggiuntivi sono fisiologicamente previsti nel nuovo assetto dell'istruzione professionale: quelli più semplici possono essere direttamente svolti dagli istituti negli spazi di flessibilità istituzionalmente propri dell'ordinamento (4 ore settimanali di approfondimento, programmazione modulare); quelli più complessi possono essere sviluppati nell'ambito del percorso formativo post-qualifica in collaborazione con le regioni ed il mondo del lavoro.

Da quanto esposto si evince chiaramente che questo Ministero non solo non ha abolito le qualifiche di cui trattasi ma che non intende certo eludere le istanze di formazione che provengono dal settore marittimo.

Al fine di rispondere a tali richieste, si sta, infatti, predisponendo l'introduzione di un nuovo percorso formativo del settore, che rilanci la

cultura del mare, salvaguardando le vecchie professionalità ma, soprattutto, ampliando l'offerta formativa in nuovi settori quali la pesca e l'ambiente.

È questo l'ambito di sviluppo in cui l'istituto professionale di Camogli può collocarsi, sia per la sua particolare posizione (zona di riserva dei cetacei), sia per le idonee strutture in suo possesso, in modo tale da divenire trampolino di lancio della nuova figura professionale dell'operatore del mare, nuova qualifica che consente ampi spazi di identità territoriale, all'interno di un'ottica di carattere nazionale.

Per le suesposte motivazioni è da ritenere riduttiva ed improduttiva la richiesta di scuola sperimentale basata sulle vecchie qualifiche, avanzata dall'istituto professionale, proposta che non risulterebbe rispondente alle indubbe istanze di formazione provenienti dal territorio.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(23 luglio 1996)

---

CORRAO. - *Al Ministro del tesoro e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che la Corte costituzionale, con sentenza n. 243 del 19 maggio 1993, ha riconosciuto ai dipendenti civili e militari dello Stato il diritto alla riliquidazione della indennità integrativa speciale sulla buonuscita per tutti coloro che non l'hanno ottenuta;

che la legge n. 87 del 29 gennaio 1994 ha riconosciuto la riliquidazione della indennità di buonuscita soltanto a favore dei dipendenti cessati dal servizio successivamente al 30 novembre 1984;

che i dipendenti degli enti locali, con legge n. 299 del 7 luglio 1980, hanno già ottenuto il beneficio riconosciuto, con la retroattività dal gennaio 1974;

che, contro ogni principio di giustizia sociale, i dipendenti statali, quasi tutti ex combattenti, sono stati discriminati,

si chiede di sapere quale provvedimento urgente i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di predisporre un provvedimento che estenda a tutti i dipendenti statali collocati a riposo dal gennaio 1974 i benefici previsti dalla legge n. 87 del 29 gennaio 1994.

(4-00044)

(16 maggio 1996)

CUSIMANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che la Corte costituzionale con sentenza n. 243 del 19 maggio 1993 ha riconosciuto ai dipendenti civili e militari dello Stato il diritto alla riliquidazione della indennità integrativa speciale sulla buonuscita per tutti coloro che non l'hanno ottenuta;

che la legge n. 87 del 29 gennaio 1994 ha riconosciuto la riliquidazione delle indennità di buonuscita soltanto a favore dei dipendenti cessati dal servizio successivamente al 30 novembre 1984;

che i dipendenti degli enti locali con legge n. 299 del 7 luglio 1980 hanno già ottenuto il beneficio riconosciuto, con la retroattività dal gennaio 1974;

che in spregio dei principi di parità e giustizia sociale i dipendenti statali, quasi tutti ex combattenti, sono venuti a trovarsi divisi in categorie di serie A e di serie B,

il sottoscritto chiede di conoscere quale provvedimento urgente si intenda adottare al fine di sanare la situazione, estendendo a tutti i dipendenti statali collocati a riposo dal gennaio 1974 in poi i benefici previsti dalla legge n. 87 del 29 gennaio 1994.

(4-00094)

(16 maggio 1996)

LA LOGGIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che con sentenza n. 243 del 19 maggio 1993 la Corte costituzionale ha riconosciuto ai dipendenti civili e militari dello Stato il diritto alla riliquidazione dell'indennità integrativa speciale sulla buonuscita per tutti coloro che non l'hanno ottenuta;

che la legge n. 87 del 29 gennaio 1994 è intervenuta in materia disciplinando il diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita;

che in base alla legge citata ed alle istruzioni emanate dal Ministero del tesoro hanno diritto:

a) secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, alla liquidazione originaria della indennità di buonuscita secondo le norme di cui alla legge n. 87 del 1994 e, quindi, alla inclusione nella base di calcolo della quota di indennità integrativa speciale determinato dalla legge stesa, i dipendenti che sono cessati ovvero cesseranno dal servizio con decorrenze successive al 1° dicembre 1994;

b) secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, alla riliquidazione a domanda dell'indennità di buonuscita già conseguita in passato, i dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal 2 dicembre 1984 al 1° dicembre 1994 che alla data di entrata in vigore della legge n. 87 del 1994 avessero ancora pendente il giudizio civile per la riliquidazione della indennità di buonuscita con il computo di una quota dell'indennità integrativa speciale nella relativa base di calcolo e quelli nei cui confronti il provvedimento di liquidazione originaria dell'indennità di buonuscita non sia stato adottato prima del quinquennio di prescrizione precedente la data di entrata in vigore della legge;

constatato che per i dipendenti degli enti locali con legge n. 299 del 7 luglio 1980 è stato riconosciuto il beneficio della riliquidazione con retroattività dal gennaio 1974,

si chiede di sapere la ragione per la quale il legislatore abbia inteso operare tale gravissima discriminazione nei confronti dei dipendenti statali e quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per porvi rimedio.

(4-00386)

(5 giugno 1996)



MEDURI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che la Corte costituzionale, con sentenza n. 243 del 19 maggio 1993, ha riconosciuto ai dipendenti civili e militari dello Stato il diritto alla riliquidazione della indennità integrativa speciale sulla buonuscita per tutti coloro che non l'hanno ottenuta;

che la legge n. 87 del 29 gennaio 1994 ha riconosciuto la riliquidazione della indennità di buonuscita soltanto a favore dei dipendenti cessati dal servizio successivamente al 30 novembre 1984;

che i dipendenti degli enti locali con legge n. 299 del 7 luglio 1980 hanno già ottenuto il beneficio, riconosciuto con la retroattività dal gennaio 1974;

che, in barba ai principi di giustizia sociale, i dipendenti statali, quasi tutti ex combattenti, sono rimasti classificati in figli e figliastri, di classe A e di classe B,

si chiede di conoscere quale decisione urgente si intenda adottare al fine di predisporre un provvedimento che estenda a tutti i dipendenti statali collocati a riposo dal gennaio 1974 in poi i benefici previsti dalla legge n. 87 del 29 gennaio 1994.

(4-00005)

(16 maggio 1996)

RUSSO SPENA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che la Corte costituzionale, con sentenza n. 243 del 19 maggio 1993, ha riconosciuto ai dipendenti civili e militari dello Stato il diritto alla riliquidazione della indennità integrativa speciale sulla buonuscita per tutti coloro che non l'hanno ottenuta;

che la legge 29 gennaio 1994, n. 87, ha riconosciuto la riliquidazione della indennità di buonuscita soltanto a favore dei dipendenti cessati dal servizio successivamente al 30 novembre 1984;

che i dipendenti degli enti locali con la legge 7 luglio 1980, n. 299, hanno già ottenuto il beneficio riconosciuto con la retroattività dal gennaio 1974;

considerato che, dall'insieme dei provvedimenti approvati, deriva una palese disparità di trattamento fra i vari comparti dei pubblici dipendenti, ed in particolare fra gli stessi dipendenti statali,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di porre rimedio ad una siffatta disparità di trattamento;

se non si ritenga di dover predisporre un provvedimento che estenda a tutti i dipendenti statali collocati a riposo dal gennaio 1974 in poi i benefici previsti dalla legge 29 gennaio 1994, n. 87.

(4-00113)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. (\*) - Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, concernenti i termini di applicazione della legge 29 gennaio 1994, n. 87, che, a seguito di quanto stabilito dalla sentenza n. 243 del 19 maggio 1993 della Corte costituzionale, ha previsto il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti e la conseguente riliquidazione dei relativi trattamenti previdenziali del personale cessato dal servizio successivamente al 30 novembre 1984.

In particolare, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di pervenire all'estensione della riliquidazione dell'indennità di buonuscita a tutti i dipendenti pubblici cessati dal gennaio 1974, dal momento che i dipendenti degli enti locali, in forza della legge 7 luglio 1980, n. 299, hanno ottenuto il beneficio in questione a partire da tale data.

Al riguardo, si osserva che con la citata sentenza, il giudice costituzionale ha riconosciuto soltanto la titolarità, in capo ai soggetti destinatari, del diritto ad un adeguato computo dell'indennità integrativa speciale per la determinazione del trattamento di fine rapporto, mentre spetta al legislatore stabilire i criteri di attuazione.

A tal fine è stata emanata la legge n. 87 del 1994, la quale ha dovuto necessariamente contemperare il diritto al beneficio e l'insufficienza delle risorse disponibili per il finanziamento della spesa previdenziale.

La riliquidazione è stata, quindi, regolamentata in base all'istituto della prescrizione decennale, in quanto il termine di decorrenza della corresponsione a regime, stabilito al 1° dicembre 1994, è stato fissato a partire dal decennio precedente. Infatti, ove non si fosse reso operante l'istituto della prescrizione, una riliquidazione generalizzata dell'indennità di buonuscita avrebbe comportato ingenti oneri a carico del bilancio dello Stato, compromettendo, in tal modo, un quadro di politica economica finalizzata alla razionalizzazione della spesa nel settore previdenziale.

La legge 29 gennaio 1994, n. 87, appare, pertanto, corretta sotto il profilo costituzionale.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*  
PENNACCHI

(31 luglio 1996)

---

COSTA. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che gli idonei del concorso magistrale che si è svolto nelle varie province nel 1995 da più parti hanno contestato il modo in cui viene reclutato il personale insegnante per le scuole elementari, che mortifica coloro che compongono le graduatorie provinciali, in modo particolare nel Mezzogiorno;

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle cinque interrogazioni sopra riportate.

che fra contrattazione decentrata, doppio canale, trasferimenti interprovinciali, categorie privilegiate dalle graduatorie si attinge in modo irrisorio e ciò viene vissuto come una beffa dai numerosi vincitori del concorso;

tenuto conto che nelle province meridionali tutto ciò comporta un blocco dell'occupazione giovanile rappresentata dai vincitori di concorso, in quanto sono notevoli le richieste di trasferimento dal Nord verso il Mezzogiorno, i cui posti sono coperti da impiegati meridionali,

si chiede di sapere se si intenda intervenire per stabilire un giusto equilibrio tra i vari criteri e l'utilizzazione delle graduatorie provinciali che potrebbero equamente offrire al netto il 50 per cento del reclutamento.

(4-01004)

(9 luglio 1996)

LAURICELLA. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che gli idonei del concorso magistrale che si è svolto nelle varie province nel 1995 da più parti hanno contestato il modo in cui viene reclutato il personale insegnante per le scuole elementari che mortifica coloro che compongono le graduatorie provinciali in modo particolare nel Mezzogiorno;

che fra contrattazione decentrata, doppio canale, trasferimenti interprovinciali, categorie privilegiate dalle graduatorie si attinge in modo irrisorio e ciò viene vissuto come una beffa dai numerosi vincitori del concorso;

tenuto conto che nelle province meridionali tutto ciò comporta un blocco dell'occupazione giovanile rappresentata dai vincitori di concorso, in quanto sono notevoli le richieste di trasferimento dal Nord verso il Mezzogiorno, i cui posti non sono coperti da impiegati meridionali,

si chiede di sapere se si intenda intervenire per stabilire un giusto equilibrio tra i vari criteri e l'utilizzazione delle graduatorie provinciali che potrebbero equamente offrire al netto il 50 per cento del reclutamento.

(4-00523)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. (\*) - Le preoccupazioni espresse con le interrogazioni parlamentari in oggetto indicate - a proposito delle scarse possibilità occupazionali offerte agli idonei del concorso magistrale svoltosi nel 1995 - sono certamente fondate e comprensibili, ma si riferiscono a situazioni obiettive determinate, com'è noto, dal costante decremento della popolazione scolastica registratosi negli ultimi anni e dal conseguente crescente aumento del personale docente di ruolo venutosi a trovare in posizione di soprannumero.

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

L'esigenza, pertanto, di agevolare la piena utilizzazione del predetto personale in esubero, anche in ruoli diversi da quelli di appartenenza, ha comportato l'emanazione di varie disposizioni normative, quali quelle contenute nell'articolo 479 del decreto legislativo n. 297 del 1994, nell'articolo 48 del contratto collettivo di lavoro del comparto scuola e nella legge n. 724 del 23 dicembre 1994 (diretta quest'ultima alla razionalizzazione della finanza pubblica) la quale, peraltro, pur non escludendo la possibilità di effettuare nuove nomine in ruolo, ne ha comunque fortemente limitato il numero.

Al graduale recupero del personale in soprannumero sono dirette inoltre le disposizioni di cui all'articolo 442, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994 che dispone la programmazione delle nuove nomine in ruolo, il comma 8 del succitato articolo 479 del medesimo decreto legislativo, che dichiara la indisponibilità per le nuove nomine in ruolo dei posti e delle cattedre sui quali vengono prorogate anche d'ufficio le utilizzazioni disposte nell'anno scolastico precedente, nonché l'articolo 51 dello stesso decreto, che prevede la definizione e l'articolazione del piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.

Certo il Ministero non ignora che le norme in atto vigenti per la programmazione delle nuove nomine finiscono con il penalizzare soprattutto i docenti aspiranti all'immissione in ruolo nelle regioni del Centro e del Meridione, le cui dotazioni organiche provinciali, dopo le operazioni finalizzate al riassorbimento ed alla mobilità, presentano in effetti un limitato numero di posti disponibili e vacanti.

Le anzidette norme, tuttavia - volute dal legislatore in relazione al duplice obiettivo del riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e del contenimento della spesa pubblica - non si prestano, in via amministrativa, ad essere applicate con disposizioni diverse da quelle fin qui emanate con l'apposito decreto interministeriale n. 241 del 14 luglio 1995 e dalla relativa circolare illustrativa n. 266 del 3 agosto 1995.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(23 luglio 1996)

---

GNUTTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che, in data 15 dicembre 1995, il Gruppo della Lega Nord ha inviato una lettera alla Direzione generale del Poligrafico dello Stato, con la quale si chiedeva di sapere i costi di produzione sostenuti dal Poligrafico stesso per le nuove targhe automobilistiche, dal momento della loro entrata in vigore sino ad oggi;

che, oltre a ciò, si chiedeva di sapere quale fosse il costo effettivo, sostenuto sempre dal Poligrafico dello Stato, per singola targa, nonché chi è o chi sono coloro i quali provvedono alla produzione di queste nuove targhe automobilistiche;

che in data 16 dicembre 1995, la Lega Nord ha ricevuto una raccomandata protocollo n. 5107888 dal Ministero del tesoro, provveditora-

to generale dello Stato, nella persona del dottor Giuseppe Valentini, con la quale si diceva che la nostra «richiesta di informazioni inerenti il costo di produzione delle targhe automobilistiche è stata già inoltrata al Gabinetto del signor Ministro per il seguito di competenza»;

che la Lega Nord a tutt'oggi non ha ancora avuto alcuna risposta alla sua richiesta di informazioni, il che porta a sottolineare la mancanza assoluta di qualunque forma di collaborazione da parte del provveditorato generale dello Stato;

che il comportamento adottato dal provveditorato suscita dubbi e perplessità circa la trasparenza e l'efficienza del lavoro svolto dalla pubblica amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo non ritengano opportuno dare una risposta immediata alle legittime richieste avanzate dalla Lega Nord e se non intendano indagare circa i reali motivi che hanno impedito un sollecito riscontro delle istanze avanzate.

(4-00006)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i costi sostenuti dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per la produzione delle targhe automobilistiche.

Al riguardo si fa presente che, in base alla normativa vigente, le targhe sono prodotte soltanto dall'Istituto poligrafico, ente pubblico economico di natura strumentale, senza fini di lucro, il quale garantisce la loro autenticità.

L'impianto di produzione delle targhe è ubicato, attualmente, presso lo stabilimento dell'Istituto poligrafico in Foggia, che provvede anche alla fabbricazione ed alla produzione delle carte bollate.

Per quanto attiene ai prezzi di vendita delle targhe, si precisa che essi sono fissati per decreto, mentre i compensi riconosciuti all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, per la loro fabbricazione, corrispondenti, peraltro, ai costi di produzione, sono fissati, di anno in anno, dalla commissione per le tariffe di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559. I prezzi ed i compensi per l'esercizio 1996, così come risultano dalla tabella allegata, sono stati fissati nella seduta del 20 dicembre 1995.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*  
PENNACCHI

(26 luglio 1996)

---

LA LOGGIA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che il 18 marzo 1996 un terribile incidente autostradale ha causato il danneggiamento della galleria «Isola delle femmine» sita nell'autostrada A/29 Palermo-Mazara del Vallo;

che, a partire da quella data, il tratto autostradale è stato chiuso al traffico, costringendo gli automobilisti a viaggiare su una sola carreggiata;

che il danno potrebbe provocare gravi disagi al turismo e quindi all'economia siciliana;

che nel periodo estivo il flusso delle auto nel tratto in oggetto si moltiplica perchè molti palermitani villeggiano lungo la costa;

che l'autostrada interrotta è l'unica che porta all'aeroporto «Punta Raisi» di Palermo;

considerato che l'ANAS ha annunciato che i lavori per riaprire la galleria «Isola delle femmine» non finiranno prima della metà di luglio, e quindi si dovrà continuare a viaggiare su una sola carreggiata per almeno altri settanta giorni,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo i lavori di ripristino siano cominciati con enorme ritardo e perchè i tempi previsti siano diversi da quelli che sono stati necessari in altri casi anche più gravi;

se si intenda nominare un commissario o altra autorità equipollente che diriga e controlli l'immediato ripristino dell'autostrada con criteri di priorità e urgenza, utilizzando anche il genio militare a supporto delle imprese che saranno chiamate a svolgere i lavori.

(4-00052)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le strade comunica quanto segue.

In data 18 marzo 1996, alle ore 14,30, è avvenuto un incidente che ha causato notevoli danni alla galleria «Isola delle Femmine» e ha determinato l'immediata interruzione del transito all'interno della galleria stessa in entrambe le canne.

Alle ore 22 dello stesso giorno, la canna Mazara-Palermo è stata sequestrata su disposizione della magistratura competente.

Il giorno 29 marzo 1996 la procura di Palermo ha rilasciato l'autorizzazione ad eseguire le indagini geognostiche e strutturali sulla predetta canna della galleria a seguito dei lavori di ripristino.

Le indagini tecniche hanno potuto avere inizio il giorno 9 aprile 1996 a seguito delle precisazioni e richieste del professor Paola, consulente del citato ente.

Il giorno 12 aprile 1996 la magistratura ha emesso il provvedimento di dissequestro della suddetta canna Mazara-Palermo.

Il giorno 17 aprile 1996 sono state ultimate le necessarie indagini strutturali ordinate.

Le prove chimiche effettuate sui campioni di calcestruzzo prelevati nel corso delle suddette indagini sono state ultimate il giorno 8 maggio 1996.

Il giorno 14 maggio 1996 è stata effettuata la consegna dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino della sovrastruttura e delle opere strutturali.

L'apertura della galleria è avvenuta il giorno 29 maggio 1996 con 10 giorni di anticipo rispetto alla data preventivata del 10 giugno 1996.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

DI PIETRO

(25 luglio 1996)

LARIZZA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -  
Premesso:

che secondo alcune notizie sembrano prevalere logiche spartitorie nell'inquadramento dei giornalisti delle redazioni dei TG regionali della RAI;

che tali logiche sono in contrasto con la prassi e i diritti sindacali acquisiti;

che, in particolare, a Torino si registra una situazione grave, con due precari con quattro anni di collaborazione che, nonostante i diritti acquisiti in base ai criteri di anzianità e precariato, rischiano di essere accantonati per fare posto ad altri che non hanno maturato tali diritti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della specifica situazione torinese;

quali iniziative, nei limiti della propria competenza, intenda assumere per garantire più trasparenza nei processi di sostituzione e di inquadramento nelle redazioni RAI.

(4-00150)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante l'organizzazione e la gestione del personale.

Tali problemi rientrano, infatti, nella competenza del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per la sostituzione di giornalisti assenti con diritto alla conservazione del posto vengono svolte tra i cosiddetti «precari RAI» (giornalisti già utilizzati con contratti a termine), tra gli idonei della scuola di giornalismo di Perugia e tra i giornalisti professionisti disoccupati. Nell'ambito di tali bacini di reperimento, i direttori di testata esercitano le prerogative di scelta e di proposta, secondo l'articolo 6 del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Per quanto concerne in particolare la situazione di Torino, segnalata dall'onorevole interrogante, la concessionaria ha fatto presente che i due «precari» della redazione piemontese sono stati impegnati con contratti a termine della durata di otto mesi ciascuno (scaduti uno il 31 maggio 1996 e l'altro il 29 giugno 1996).

Il loro ulteriore impiego, ha riferito la RAI, è subordinato al trascorrere dell'intervallo di 30 giorni che la legge n. 230 del 1962 prevede tra un contratto e l'altro.

Ulteriori analoghi rapporti, assicura la concessionaria, non potranno essere presi in considerazione prima dei relativi termini di legge. Solo allora sarà valutabile l'eventualità di stipulare nuovi contratti a termine, subordinatamente alle esigenze produttive.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MACCANICO

(29 luglio 1996)

---

LO CURZIO. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che l'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai commi 27 e 28 stabilisce lo svolgimento di corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

che il Consiglio dei ministri sull'argomento ha emanato il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 255 (atto Senato n. 277), nel quale è stata mantenuta una ingiustizia di fondo che colpisce i docenti con numerosi anni di insegnamento alle spalle;

che, infatti, la legge n. 341 del 1990, che entrerà in vigore nell'anno accademico 1996-97, prevede che per poter conseguire l'abilitazione occorre solo la discussione di una tesina, laddove la predetta legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che, per ottenere l'abilitazione, occorre superare tre prove: una scritta, una orale e la discussione di una tesina;

che da ciò deriva una ingiustizia palese poichè per ottenere lo stesso titolo culturale i docenti, con numerosi anni di insegnamento alle spalle, devono superare tre prove, mentre i neolaureati, che non hanno mai maturato nessuna esperienza didattica, una sola prova,

si chiede di sapere se, in sede di esame del disegno di legge n. 277, non si intenda eliminare tale ingiustizia, che colpisce chi ha maturato lunghe esperienze didattiche, stabilendosi che anche i docenti precari conseguano l'abilitazione con la discussione di una tesina.

(4-01019)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamenta che le disposizioni emanate con il decreto-legge n. 255 del 10 maggio 1996, nel rivedere i requisiti di ammissione ai corsi abilitanti, previsti dalla legge n. 549 del 1995, avrebbero comunque mantenuto un'ingiustizia di fondo penalizzando di fatto quei docenti che abbiano «numerosi anni di insegnamento alle spalle».

Al riguardo, a prescindere dalle motivazioni di merito che hanno indotto all'individuazione dei criteri prescelti per l'accesso ai corsi suddetti, si deve far presente che la questione è da ritenere al momento superata, tenuto conto che il citato decreto-legge è ormai scaduto e che, da parte governativa, non sono stati ravvisati i presupposti per l'eventuale reiterazione.



Si deve inoltre aggiungere che il recente decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996 (recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) all'articolo 3 (comma 5) ha fatto venir meno la copertura finanziaria prevista per l'attivazione dei corsi da svolgersi nell'anno 1996, finalizzati, a norma della menzionata legge n. 549 del 1995, al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e materne.

Quanto, comunque, al nuovo sistema previsto dalla legge n. 341 del 1990 per il conseguimento dell'abilitazione, si informa che sono stati già avviati gli adempimenti necessari ad attuare tale sistema nell'ambito universitario, attraverso le apposite scuole di specializzazione.

Per completezza di informazione si aggiunge che sono anche in via di prossima indizione i concorsi per titoli ed esami che hanno, com'è noto, anche valore abilitante.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(23 luglio 1996)

---

LORETO. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che l'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale n. 72 del 14 febbraio 1996 stabilisce che «il provveditore agli studi con proprio preliminare decreto, motivato sulla base del concreto fabbisogno di docenti specializzati nella provincia, individuabile attraverso vari indici di riferimento (quali, ad esempio, il numero dei docenti di ruolo specializzati e non specializzati utilizzati per il sostegno, il numero dei docenti inclusi negli elenchi provinciali per il sostegno...), decide di attivare o meno corsi di specializzazione statali ... e/o corsi di specializzazione non statali ...»;

che il provveditore agli studi di Taranto si accinge ad autorizzare un corso di specializzazione statale e due non statali per docenti di sostegno, nonostante ci sia nel territorio provinciale una evidente situazione di esubero di insegnanti già specializzati aspiranti all'incarico;

che tale situazione appare evidente dalle seguenti verifiche effettuate nell'anno scolastico 1995-96:

1) Scuola materna

insegnanti specializzati in graduatoria provinciale n. 127;

insegnanti nominati dal provveditore o dai direttori didattici n. 23;

insegnanti specializzati disoccupati n. 104;

rapporto insegnante-alunni portatori di handicap 1:3.

2) Scuola elementare

insegnanti specializzati in graduatoria provinciale n. 180;

insegnanti nominati dal provveditore o dai direttori didattici n. 110;

insegnanti specializzati disoccupati n. 70;

rapporto insegnante-alunni portatori di handicap 1:4.

- 3) Scuola media inferiore  
insegnanti specializzati in graduatoria provinciale n. 85;  
insegnanti nominati dal provveditore o dai direttori didattici  
n. 50;  
insegnanti specializzati disoccupati n. 35;  
rapporto insegnante-alunni portatori di handicap 1:3.
- 4) Scuola media superiore  
insegnanti specializzati in graduatoria provinciale n. 100;  
insegnanti nominati dal provveditore o dai direttori didattici  
n. 50;  
insegnanti specializzati disoccupati n. 50;  
rapporto insegnante-alunni portatori di handicap 1:3,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga almeno di ridimensionare, se non proprio bloccare, la decisione del provveditore agli studi di Taranto di attivare addirittura altri tre corsi di specializzazione per docenti di sostegno, pur in presenza di un così cospicuo numero di docenti specializzati disoccupati, per evitare di alimentare ulteriormente costose illusioni e sempre più qualificata disoccupazione intellettuale.

(4-00268)

(24 maggio 1995)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che l'ordinanza ministeriale n. 72 del 14 febbraio 1996 - già contenente la disciplina dei corsi di specializzazione polivalente ed alla quale ha fatto riferimento l'onorevole interrogante - a seguito di un rilievo della Corte dei conti, è stata modificata e sostituita con l'ordinanza n. 169 del 6 maggio 1996.

Quest'ultima, debitamente registrata dal citato organo di controllo, ha inteso basare le nuove disposizioni su un principio di trasparenza, che individua il perno delle future attività di formazione dei docenti di sostegno in precisi centri di responsabilità, per tutto quanto concerne l'autorizzazione, la conduzione e la vigilanza delle relative iniziative.

La concretizzazione di tale principio ha implicato necessariamente l'attribuzione ai provveditori agli studi di numerose competenze in materia, non ultima quella di attivare o autorizzare formalmente tanto i corsi di specializzazione statali che quelli non statali.

In linea con il principio dianzi accennato, la nuova ordinanza ha espressamente previsto che l'eventuale attivazione o autorizzazione dei corsi in questione avvenga, sulla base delle indicazioni e degli indici di riferimento nella stessa ordinanza previsti, con decreto motivato dal competente provveditore agli studi che resta, pertanto, direttamente responsabile, anche in sede amministrativa, delle scelte compiute.

Per quanto concerne, in particolare, il caso segnalato, il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Taranto ha comunicato di ritenere necessaria l'attivazione, in quella provincia, di un corso statale di specializzazione, da destinare alla riconversione del personale docente di ruolo, aggiungendo che si ripromette di valutare con la massima attenzione le eventuali richieste di analoghe iniziative, che dovessero provenirgli da parte di enti non statali, in possesso dei requisiti prescritti.

Lo stesso provveditore, nel rilevare che i dati riportati nell'interrogazione non sono del tutto esatti, ha, peraltro, osservato che la consistenza dei docenti specializzati già presenti nella provincia, anche se sufficiente rispetto al locale fabbisogno, non è tale da precludere la possibilità di assecondare altre eventuali richieste, tenuto conto che il titolo di specializzazione di cui trattasi conferisce un supplemento di qualità alla preparazione di base dei docenti e può essere utilizzato nelle scuole dell'intero territorio nazionale.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(23 luglio 1996)

---

MANZI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso che la decisione di costruire un nuovo casello per l'autostrada Torino-Pinerolo in località Fornaci di Beinasco (Torino) sta creando un diffuso malcontento nella cittadinanza di Beinasco, fortemente preoccupata per il prevedibile ed insopportabile incremento del traffico veicolare all'interno dell'abitato, già oggi in grave stato di difficoltà, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga sia il caso che si proceda ad ulteriori verifiche prima di concedere autorizzazioni che potrebbero avere gravi conseguenze.

(4-00067)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto indicata, l'Ente nazionale per le strade riferisce che a seguito dell'opposizione esercitata dal comune di Beinasco circa la posizione del nuovo casello per l'autostrada Torino-Pinerolo località Fornaci di Beinasco, nell'ambito del proprio territorio, sono in corso ulteriori verifiche tra gli enti partecipanti alla competente Conferenza dei servizi.

Dette verifiche sono altresì pregiudiziali alle decisioni definitive per il progetto dell'autostrada in parola.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

DI PIETRO

(25 luglio 1996)

---

MANZI, MARCHETTI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che tutti i lavoratori, ritirandosi dal lavoro, dovrebbero disporre integralmente della loro pensione;

che agli scriventi risulta che vi sono migliaia di insegnanti e professori di scuole elementari e medie che dopo 40 anni di servizio sono

ancora in attesa di una decisione della speciale commissione della Corte dei conti di Torino che deve autorizzare il riconoscimento delle loro spettanze; se, come sembra dalle notizie in possesso degli interroganti, quella commissione esamina circa una ventina di domande ogni quindici giorni, sarebbero attualmente in giacenza e cioè in attesa di giudizio circa 10.000 domande. Questo vorrebbe dire che gli interessati possono sperare di avere una risposta fra cinque anni se tutto andrà bene. Un esempio: il signor Giovanni Bossuto, residente a Collegno (Torino), in via N. Sauro, 41, collocato a riposo nel 1983 dopo 40 anni di servizio, vive ancora, dopo 13 anni, con la pensione provvisoria in attesa che la Corte dei conti di Torino gli assegni il rateo di 100.000 lire mensili spettante a chi nelle sue condizioni è andato in pensione nel 1983 (sentenza 3<sup>a</sup> sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Roma n. 70512/93), si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di procedere ad una verifica della situazione sopra descritta e di intervenire al più presto con adeguati provvedimenti.

(4-00396)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare alla quale si risponde, si premette che non sussistono ritardi da parte degli uffici scolastici provinciali circa l'irrogazione del trattamento provvisorio di pensione agli aventi diritto.

Alcuni ritardi sussistono, invece, nell'erogazione della pensione definitiva, specie nei grandi provveditorati, dovuti a vari motivi tra i quali la complessità procedurale e normativa, che in questi ultimi periodi si è accentuata con l'entrata in vigore del nuovo sistema pensionistico, la giurisprudenza spesso contrastante, la carenza di strutture e di personale.

Per ovviare a detti inconvenienti questo Ministero provvede costantemente all'istruzione di personale degli uffici periferici con circolari, risposte a quesiti e corsi di aggiornamento che saranno estesi nel prossimo anno al personale amministrativo della scuola, stanti i nuovi compiti attribuiti ai capi di istituto.

È stato inoltre, di recente, riproposto un progetto obiettivo finalizzato all'eliminazione dell'arretrato, per il quale si è in attesa di ottenere i necessari finanziamenti.

Per quanto attiene, poi, ai casi prospettati, si ritiene di dover far presente che questa amministrazione non può in alcun modo intervenire per accelerare le decisioni degli organi giurisdizionali.

Rientra peraltro nella discrezionalità dei provveditori agli studi la scelta circa l'emanazione di decreti definitivi nelle more di una pronuncia giurisdizionale.

In merito, infine, al caso al quale fanno riferimento gli onorevoli interroganti il provveditore agli studi di Torino ha precisato che nei confronti del professor Giovanni Bossuto, nato a Collegno il 20 maggio 1918, con provvedimento provvisorio di pensione del 19 novembre 1983, è stata disposta a favore dello stesso la liquidazione del trattamento di quiescenza a decorrere dal 10 settembre, sulla base dell'ultimo stipendio integralmente percepito, con esclusione degli ultimi benefici economici

scaglionati nel triennio ed a scadenza 30 giugno 1985, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1983, n. 345.

In particolare, al medesimo, cessato dal servizio il 10 settembre 1983, è stato riconosciuto ai fini pensionistici il solo incremento economico venuto a maturazione dal 1° gennaio 1983, senza comprendere quelli decorrenti dal 1° gennaio 1984 e 1° gennaio 1985.

Lo stesso ha prodotto ricorso alla sezione regionale della Corte dei conti del Piemonte al fine di ottenere, sul trattamento di pensione, l'intero beneficio contrattuale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983. Il ricorso in questione è tuttora pendente davanti alla Corte dei conti di Torino.

La vigente normativa non consente di procedere d'ufficio a erogare l'integrale beneficio stipendiale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983 con conseguenti interessi e rivalutazione monetaria.

Si desidera comunque assicurare che appena la Corte dei conti di Torino si sarà pronunciata nel merito il capo dell'ufficio scolastico non mancherà di procedere con la massima tempestività alla liquidazione di quanto eventualmente dovuto.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*  
BERLINGUER

(23 luglio 1996)

---

MELE. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Considerato che i docenti nominati commissari agli esami di maturità, che ricoprono cariche elettive in enti locali (comuni, consigli di circoscrizione, eccetera) non possono partecipare alle sedute, che si svolgono prevalentemente di mattina, degli organi delle assemblee elettive di cui fanno parte (consiglio, commissioni, conferenza dei capi-gruppo), per partecipare alle quali è previsto dalla legge l'esonero dal normale servizio;

considerato inoltre che il partecipare alle sedute dei suddetti organi delle assemblee elettive, per i membri che ne fanno parte, è non solo un diritto, previsto dalla legge, ma anche un preciso dovere nei confronti dei cittadini che li hanno eletti;

tenuto conto che nel mese di luglio le sedute degli organi delle assemblee elettive sono più frequenti per poter esaurire tutte le incombenze prima della pausa estiva,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno disporre che i docenti, membri di assemblee elettive a livello locale (comuni, consigli di circoscrizione, eccetera), nominati commissari agli esami di maturità, siano dispensati, a loro richiesta, dallo svolgerli fin dal corrente anno scolastico, al fine di consentire loro di poter partecipare

regolarmente alle sedute degli organi delle assemblee elettive di cui fanno parte.

(4-00466)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - In merito alla questione evidenziata nella interrogazione parlamentare, alla quale si risponde, si ritiene opportuno premettere che la partecipazione dei docenti agli esami di Stato costituisce, a norma delle vigenti disposizioni in materia (articolo 11 del regio decreto n. 673 del 1929; decreto del Presidente della Repubblica n. 477 del 1974; decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988), servizio d'istituto, e, conseguentemente, tutti i docenti aventi titolo a nomina hanno l'obbligo di presentare richiesta di partecipazione.

Sono esonerati dalla presentazione delle relative istanze soltanto coloro che si trovano in situazioni espressamente stabilite da disposizioni legislative, condizioni elencate tutte nella apposita circolare ministeriale recante disposizioni per la formazione delle commissioni giudicatrici, e che tra i casi di esonero non è prevista la semplice assenza per il tempo strettamente necessario al mandato amministrativo.

Si desidera comunque assicurare che il problema sollevato potrà essere oggetto di valutazione da parte di questa amministrazione.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(23 luglio 1996)

---

MICELE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che con convenzione di concessione del 7 settembre 1977, rep. n. 1162, e seguenti atti aggiuntivi è stata affidata alla Italtel spa (ora Servizi tecnici spa) dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (ora Ente poste) l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli alloggi di servizio così come previsto dalla legge n. 227 del 1975 e n. 39 del 1982;

che con disciplinari di concessione stipulati tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italtel in data 18 febbraio 1991 e 8 marzo 1991 è stata affidata alla Italtel la realizzazione nella città di Potenza di complessivi 100 alloggi di servizio, di cui 70 per amministrazione postale e 30 per la ex ASST;

che in attuazione dei predetti disciplinari la Italtel spa sottoscrisse, nel novembre 1991, due convenzioni con il comune di Potenza per la concessione dei suoli in diritto di superficie a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ottenendo, in tale sede, anche la delega ad espropriare le aree necessarie per conto del comune stesso;

che in data 27 aprile 1992 il presidente della giunta regionale della Basilicata ha emesso due decreti (nn. 347 e 348) che autorizzavano la Servizi tecnici spa ad occupare di urgenza e in nome e per conto del co-

mune di Potenza le due porzioni di aree di sedime assegnate all'Ente poste;

che dette aree occupate in data 23 giugno 1992 sono tutt'ora in possesso dell'Ente poste;

che con ricorso al TAR della Basilicata in data 9 luglio 1992 i proprietari delle aree hanno chiesto l'annullamento dell'intero piano di zona edilizia economica e popolare, chiedendo anche la sospensione immediata dell'efficacia degli stessi;

che con ordinanza emessa in data 4 agosto 1992 il TAR della Basilicata ha accolto la domanda di sospensiva dei decreti di occupazione;

che successivamente, in data 9 novembre 1992, i proprietari delle aree hanno rinunciato alla sospensiva relativa ai decreti sopra citati, ma non al giudizio nel merito;

che l'Ente poste, con telex n. 1481 dell'8 aprile 1994, chiedeva alla concessionaria di attendere le proprie determinazioni in merito all'inizio dei lavori dei suddetti alloggi;

che il comune di Potenza ha approvato e predisposto le concessioni edilizie ed ha chiesto con nota del 26 gennaio 1992, n. 2093, il versamento degli oneri di urbanizzazione poi modificati a causa del criterio di determinazione usato dall'ufficio tecnico del comune di Potenza basato sull'effettiva volumetria da realizzare;

che in data 4 novembre 1994 la Servizi tecnici chiedeva il beneplacito all'Ente poste ed in pari data, su richiesta dello stesso Ente, avanzava al comune di Potenza l'istanza di modifica delle convenzioni sopra citate, al fine di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione;

che il comune di Potenza con delibera del consiglio comunale n. 1540 del 22 dicembre 1994 approvava una integrazione alle convenzioni stipulate e con successive deliberazioni nn. 40 e 41 approvava gli schemi di atti interpretativi e modificativi delle convenzioni al fine di realizzare le opere di urbanizzazione primaria a scomputo di quanto dovuto secondo concessione;

che dette delibere vennero inviate in data 5 aprile 1995 all'Ente poste al fine di ottenere un benestare;

che a tutt'oggi i lavori non sono ancora iniziati, nonostante i solleciti formulati dal concessionario in tal senso;

che, nonostante tutte le attività poste in essere dalla concessionaria al fine di superare, come sopra descritte, le difficoltà relative agli interventi in oggetto, l'ente concedente a tutt'oggi non si è ancora espresso in merito all'inizio dei lavori;

che l'ente concedente continua a mantenere un atteggiamento di volontario grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti;

che il concessionario ha notificato al concedente un atto di diffida e messa in mora al fine di proseguire nella realizzazione degli alloggi delle poste e dell'ASST in Potenza;

che il concessionario ha manifestato il proprio intendimento di avviare giudizio arbitrale nei confronti dell'Ente poste al fine di ottenere l'accertamento dell'obbligo del concedente di proseguire nella realizzazione degli alloggi ASST in Potenza e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni, ovvero, in subordine, per ottenere la condanna del

concedente al pagamento dei corrispettivi dovuti per la mancata realizzazione dei lavori ed al pagamento dei corrispettivi dovuti per le elaborazioni progettuali oltre ogni ulteriore danno che si determinasse giorno per giorno per il protrarsi della mancata realizzazione degli uffici di cui in premessa;

che le inadempienze lamentate determinano un ulteriore aggravamento della situazione di crisi che il settore dell'edilizia attraversa nella città di Potenza, dove l'utilizzazione del finanziamento disponibile potrebbe rappresentare un fatto positivo sia sul piano occupazionale che su quello del mercato delle abitazioni,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per risolvere la questione descritta e sbloccare un finanziamento che nell'economia della città di Potenza può avere risvolti molto positivi.

(4-00586)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo non può che confermarsi quanto rappresentato con nota protocollo n. GM/87887/31/4-90/INT/RG del 2 giugno 1995, inviata all'onorevole interrogante in risposta ad analogo atto parlamentare presentato nel corso della passata legislatura.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MACCANICO

(29 luglio 1996)

MIGNONE. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che il tratto Lagonegro-Lauria è certamente il più vulnerabile dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, come è dimostrato dalle sue frequenti chiusure al traffico per controlli troppo ravvicinati alle strutture dei viadotti che, giustamente, riscuotono la preoccupata vigilanza dei tecnici preposti;

che purtroppo i percorsi alternativi lungo la superstrada del Noce e la strada statale n. 19 non sono sostenibili, essendo queste arterie inidonee ad una circolazione spedita e sicura;

che intanto è già cominciata la stagione delle vacanze con l'incremento del traffico che essa comporta, specie nei giorni prefestivi e festivi;

che è doveroso per gli organi competenti non solo rendere agevole e sicuro il traffico per gli automobilisti ma anche non scoraggiare quell'industria turistica che in una nuova politica meridionalista dovrà essere un settore trainante per l'economia,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire per:

accelerare al massimo i lavori di controllo e di manutenzione sul tratto Lagonegro-Lauria dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria completandoli prima dell'inizio dell'alta stagione turistica;

iniziare il programmato ammodernamento dell'autostrada citata proprio nel suo tratto più vulnerabile.

(4-00153)

(22 maggio 1996)



RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto indicata, l'Ente nazionale per le strade riferisce che lungo la tratta Lagonegro-Lauria dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria sono attualmente in corso lavori di ordinaria manutenzione (pavimentazioni, integrazione e sostituzione di barriere metalliche, segnaletica, rifacimento di giunti di dilatazione, manutenzione di impianti elettrici, taglio di erbe, eccetera), alcuni dei quali non eseguibili nei periodi invernali per la particolare altitudine della zona, per la cui realizzazione si rende purtroppo necessario effettuare deviazioni locali e limitazioni di traffico.

Il programma dei lavori sopracitati prevede il completamento degli stessi entro i prossimi giorni.

Diversa è la situazione in corrispondenza del viadotto «Caduti sul lavoro» alla progressiva chilometrica 127 + 891 ove, a causa di un movimento franoso, sono in corso interventi di consolidamento delle strutture e delle opere fondali che comportano una limitazione di carreggiata.

Infine, per quanto attiene l'ammodernamento della tratta in questione, si fa presente che l'adeguamento della sede autostradale con la costruzione della corsia di emergenza rientra nei programmi dell'Ente, sia pure subordinatamente alle effettive disponibilità finanziarie dell'Ente stesso.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

DI PIETRO

(25 luglio 1996)

---

MIGNONE. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che la stampa scolastica specializzata qualche tempo addietro ha riportato il testo di massima del decreto, di prossima emanazione, relativo alla razionalizzazione della rete scolastica, allegandovi anche una tabella, dalla quale risulta che in provincia di Matera il numero dei circoli didattici diminuirà dagli attuali 26 a 24 per l'anno scolastico 1996-97, e a 23 per l'anno scolastico 1997-98. Uno dei due circoli da sopprimere nell'anno scolastico 1996-97 è quello di Valsinni; qui la presidenza della scuola media accentrerebbe le competenze dirigenziali relative alla scuola elementare;

che la bozza del decreto interministeriale che circola, a proposito della verticalizzazione, recita: «l'individuazione della rete centrale, quindi, della direzione, sarà proposta dal provveditore agli studi in base alla consistenza delle classi e del numero degli alunni delle unità scolastiche interessate, alla raggiungibilità delle sedi in funzione dei trasporti locali e alle condizioni strutturali e logistiche esistenti (edifici, palestre, eccetera), nel rispetto, peraltro, dei limiti e delle condizioni indicate». Lo stesso testo prevede anche che ai fini dell'aggregazione verticale il numero minimo delle classi è pari a 12, ed il numero degli alunni non inferiore a 200;

che un'indagine sulla popolazione scolastica locale fa emergere dati che permettono di mantenere in Valsinni sia la direzione didattica che la presidenza della scuola media. Infatti, la direzione didattica -

competente anche per il comune di San Giorgio Lucano - dovrebbe esercitare la sua funzione su 18 classi di scuola elementare e materna per ben 335 alunni. La presidenza della scuola media, dal canto suo, competente anche per il comune di Colobraro, eserciterebbe la sua funzione su 15 classi, composte da 244 allievi. Dall'indagine risulta anche che la consistenza della popolazione scolastica sarà stabile a lungo termine e che, perciò, alimenterà in lunga prospettiva un numero di classi superiore a 12 con un numero di scolari largamente al di sopra dei 200;

che, in definitiva, il piano di razionalizzazione della rete scolastica predisposto dal provveditore agli studi di Matera, pur essendo stato approvato dal consiglio scolastico provinciale, ha suscitato e sta suscitando, quindi, giuste preoccupazioni tra le popolazioni interessate, ma anche speranze per una sua democratica ed equa revisione nel rispetto dello spirito della legge sulla montagna n. 97 del 1994,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario intervenire per garantire il diritto all'istruzione ad una popolazione residente in una vasta area montana, già penalizzata con il taglio di altri servizi sociali.

(4-00257)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. - La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, in sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Matera, per l'anno scolastico 1996-97 non è stato adottato alcun provvedimento per le scuole elementari e medie del comune di Valsinni le quali, pertanto, continueranno a funzionare autonomamente.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(23 luglio 1996)

---

PASSIGLI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che la Europa Metalli - SE.DI di Campo Tizzoro si trova da tempo in una grave crisi occupazionale con il rischio di una totale dismissione dell'impianto derivante da una mancanza di commesse da parte del Governo per l'approvvigionamento di materiale bellico per il Ministero della difesa;

che gli Stati facenti parte dell'accordo WEAG non indicano gare sul mercato internazionale, ma si rivolgono alle imprese operanti sul territorio nazionale applicando l'articolo 223 (lettera *b*) del Trattato di Roma del 1960;

che la Europa Metalli - SE.DI è l'azienda *leader* in Italia per la produzione di munizioni e cartucce di piccolo e medio calibro,

l'interrogante chiede di conoscere:

la ragione per la quale il Ministero della difesa abbia ritenuto di indire una gara internazionale per le forniture di materiale bellico, risultando così l'Italia il solo paese sottoscrittore dell'accordo WEAG che non si avvale della clausola di salvaguardia per le proprie industrie;

se non ritenga il Ministro in indirizzo che così facendo si pone a rischio la stessa capacità della nostra difesa di essere autosufficiente;

se non sia più opportuno per il futuro procedere ad applicare l'articolo 223 (lettera *b*) del Trattato di Roma del 1960;

come il Ministro in indirizzo intenda mantenere fede agli impegni più volte assunti con la SE.DI.

(4-00617)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento ai quesiti posti dall'onorevole interrogante concernenti l'applicazione italiana degli accordi tra i paesi del Western european armament group (WEAG), in materia di acquisizione di materiali di armamento, si osserva che l'amministrazione della difesa, nel quadro delle azioni di sostegno all'industria per la difesa e nell'ambito dell'autonomia consentita dalla normativa WEAG sottoscritta dai Ministri della difesa nel 1990, ha più volte disposto di limitare a livello nazionale alcune gare relative alla fornitura di materiali di armamento (procedura di «escape clause»). L'Europa Metalli è stata una delle prime beneficiarie di detta procedura.

Si è dell'avviso, comunque, che quest'ultima, in coerenza con i principi di trasparenza e competitività concordati a livello WEAG, debba essere adottata nel rispetto degli accordi intervenuti.

È in ragione di questo spirito e della certezza di aver finora osservato a livello nazionale un modello di comportamento - stante l'attuale normativa - complessivamente più prossimo a quello auspicabile in ambito europeo che, nel passato, si sono assunte iniziative volte a sensibilizzare gli altri paesi della WEAG sulla necessità di rispettare le regole da tutti sottoscritte.

Pur non avendo assunto alcun impegno formale - nè potrebbe essere diversamente in un settore contrattuale - l'amministrazione ha pertanto posto in essere ogni possibile azione idonea a migliorare la situazione della SE.DI, nel quadro degli esistenti programmi di approvvigionamento e delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.

*Il Ministro della difesa*  
ANDREATTA

(25 luglio 1996)

---

PEDRIZZI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e il successivo decreto ministeriale del 28 dicembre 1992 prevedono, tra l'altro, per handicappati, portatori di esiti di amputazione di avambraccio, la fornitura di protesi anatomiche e funzionali di «mano estetica, con tutte le dita rigide o con

tutte le dita atteggiabili o con quattro dita rigide e pollice articolato a molla o con cinque dita articolate»;

che con detta dicitura si vuole ovviamente intendere che la protesi fornita sia aderente il più possibile alle necessità di un recupero estetico e funzionale ottimale del soggetto leso;

che detta evidente finalità viene di fatto vanificata con la disponibilità, presso le officine ortopediche, di segmenti protesici stampati in serie e non adattabili alle misure e alle caratteristiche del singolo soggetto,

si chiede di sapere se non si ritenga di voler mettere in atto ed assumere tutte le misure opportune a mezzo di apposita circolare esplicativa, per ottenere il conseguimento della finalità della legge, con l'adattamento migliore del segmento protesico fornito al singolo soggetto, evitando così che le somme erogate siano spese inutilmente, senza il raggiungimento delle finalità previste, vanificando l'intento legislativo di alto valore sociale e civile.

(4-00437)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - In merito ai giusti timori, espressi nell'atto parlamentare cui si risponde, per il rischio che dalla possibile, quanto impropria, fornitura a soggetti disabili di protesi anatomiche e funzionali con caratteristiche meramente di serie e non «personalizzate, per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun soggetto interessato, possa derivare talvolta una sostanziale vanificazione dell'assistenza protesica e delle ingenti risorse per essa erogate, si ritiene doveroso precisare quanto segue.

Premesso che, come è noto, il nuovo «nomenclatore-tariffario» delle protesi è in corso di approvazione, con modifica ed aggiornamento del decreto ministeriale 28 dicembre 1992 (pubblicato con supplemento ordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1993, n. 10), a tutt'oggi in materia vigente, secondo le valutazioni analiticamente espresse dall'apposita commissione di studio e riferite a tutti gli aspetti potenzialmente controversi, va obiettivamente rilevato che già le vigenti prescrizioni dello stesso decreto ministeriale 28 dicembre 1992, nell'ambito delle specifiche modalità di costruzione e di applicazione delle protesi per arto superiore ed inferiore, impongono in tutti i casi e per tutti i modelli la «personalizzazione» di tali apparecchiature - «secondo prescrizione medica» - prima che esse vengano definitivamente applicate al paziente assistito.

Ad avviso di questo Ministero, quindi, il problema non deriva da una «non personalizzata» previsione delle protesi erogabili, bensì da una loro non appropriata fornitura, che, evidentemente, si verifica in taluni casi e che - comunque - risulterebbe facilmente avviabile attraverso una più attenta verifica da parte dei medici specialisti prescrittori del Servizio sanitario nazionale in sede di «collaudo», a norma dello stesso decreto ministeriale 28 dicembre 1992 più volte citato.

*Il Ministro della sanità*  
B. BINDI

(29 luglio 1996)

SERENA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che da circa trent'anni la cittadinanza di Fregona (Treviso) attende che si avviino i lavori di ampliamento del ponte delle fratte che ostacola e ostacola il passaggio di mezzi pesanti con grave pregiudizio delle attività economiche del luogo e, conseguentemente, dello sviluppo del territorio;

che lo scorso anno sono state rilasciate le autorizzazioni all'appalto dei lavori alla ditta ICOP di Udine, azienda che ha provveduto a inviare sul posto tecnici e automezzi per effettuare un esame geologico (carotaggio) del ponte; rendendosi necessario, per effettuare tale carotaggio, chiudere il traffico per qualche giorno, è successo però che l'ANAS abbia dato l'autorizzazione alla chiusura al solo comune di Fregona ma non a quello di Cappella Maggiore competente per il tratto dall'altra parte del ponte;

che il funzionario dell'ANAS competente, ingegner Venuto, non ha ancora fornito risposte in merito,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda individuare le responsabilità di questo stato di cose e se non si intenda al più presto avviare definitivamente i lavori di ristrutturazione del ponte.

(4-00126)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. - L'Ente nazionale per le strade precisa che i lavori di adeguamento strutturale e dimensionale del ponte sul fiume Carron, ricadente lungo la strada statale n. 422 «dell'Alpago e del Cansiglio», chilometro 42+965, in località Fratte di Fregona, sono stati affidati con contratto n. 86 del 12 febbraio 1996 all'impresa ICOP spa di Udine.

Detti lavori sono stati consegnati in data 22 marzo 1996 ed il relativo verbale è stato firmato con riserva dall'impresa in quanto la stessa proponeva una diversa soluzione progettuale motivata dalle realtà locali e dalla natura dei terreni interessati.

In data 1° aprile 1996 il direttore dei lavori ingegner Venuto convocava il direttore tecnico dell'ICOP per chiarimenti sui lavori e sulle richieste avanzate dall'impresa.

In data 18 aprile 1996 i lavori furono sospesi in quanto si rendevano necessari ulteriori approfondimenti delle caratteristiche geometriche dei terreni di fondazione.

In data 3 maggio 1996 il direttore dei lavori con fax invitava l'impresa a comunicare la data di effettuazione delle prove geognostiche.

L'impresa con lo stesso mezzo e nel medesimo giorno assicurava che le indagini sarebbero iniziate il 6 maggio 1996 in corrispondenza delle spalle del ponte in argomento senza tener presente che la ristrettezza della carreggiata imponeva la chiusura totale della strada.

In data 8 maggio 1996 la ditta manifestava le difficoltà incontrate nell'esecuzione dei lavori ed invitava il compartimento ANAS di Venezia ad emettere ordinanza di chiusura al traffico di quel tratto di statale.

L'ordinanza che prevedeva la chiusura della strada dal 27 al 31 maggio 1996, in corrispondenza del manufatto in questione interessante sia il comune di Fregona che quello di Cappella Maggiore, veniva emessa in data 23 maggio 1996.

Le perforazioni dei terreni sono state eseguite in detto periodo e al momento si è in attesa dell'esito delle indagini per poter procedere ad una eventuale modifica progettuale per mezzo di una perizia di variante tecnica.

Per le suesposte considerazioni ne consegue che non risulta ravvisabile a carico di alcuno dei funzionari compartimentali la responsabilità del rallentamento dei lavori di adeguamento di cui sopra.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*  
DI PIETRO

(25 luglio 1996)

---

SPERONI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Con la direttiva sulla circolazione stradale in caso di nebbia, emanata dal Ministero dei lavori pubblici e dell'ambiente con protocollo n. 335 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1993, sono state impartite disposizioni che vincolano gli enti proprietari o concessionari di strade ad imporre un limite di velocità di 50 chilometri all'ora in caso di visibilità inferiore, per nebbia, ai cento metri; limite reso noto mediante l'installazione di cartelli corredati di pannello integrativo esplicativo con l'iscrizione «in caso di nebbia».

Poichè il termine nebbia in campo meteorologico definisce una situazione di visibilità inferiore ai mille metri, non essendo specificato che la limitazione deve intendersi invece riferita ad una riduzione inferiore ai cento metri, l'indicazione si presenta imprecisa ed ambigua,

si chiede di sapere se non si ritenga di adottare una più adeguata segnaletica.

(4-00027)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si precisa che questo Ministero alla circolare n. 41 del 19 febbraio 1993 fece seguire una nota esplicativa indirizzata alle società autostradali, recante l'obbligo di indicare, nei pannelli integrativi dei limiti di velocità massima, anche la distanza dei 100 metri, in caso di nebbia.

Pertanto, pannelli privi di tale indicazione è possibile rinvenirli solo in tratti stradali in cui la nebbia non è presente in maniera rilevante o non rientranti fra quelli individuati con la predetta circolare.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*  
DI PIETRO

(25 luglio 1996)

---

TURINI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate prevede, tra l'altro, all'articolo 33, comma 5, che «il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere (...) la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.»;

che il signor Angiolino Mangiaracina, dipendente delle Poste, ha fatto richiesta, nei tempi e nei modi opportuni, di trasferimento dalla Toscana alla Sicilia;

che dai tabulati riguardanti il personale in forza alle Poste della regione Sicilia, si evince, con tutta evidenza, una carenza dello stesso in almeno cinque province su nove,

si chiede di sapere:

se sussistano motivi e, in caso affermativo, di quale natura, che ostano al trasferimento sopra menzionato;

se risultino legittimi e previsti atti di disposizione di dirigenti locali e centrali contrari a tale trasferimento, pure in presenza di una chiara normativa in proposito, ed acclarata la vacanza nel personale delle Poste nella zona oggetto di richiesta del trasferimento stesso;

quali provvedimenti di propria competenza il Governo intenda prendere per ovviare a tale grave stato di cose;

se il Governo, per quanto di propria competenza, non intenda ricercare eventuali responsabilità nei comportamenti e negli atti di dirigenti delle Poste che possano sfociare in reati perseguibili a termini di legge.

(4-00288)

(24 maggio 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane - interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato che la circolare n. 2 del 2 aprile 1994, la quale stabilisce le regole per l'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede che il diritto del dipendente al trasferimento ad altra sede - motivato dalla necessità di assistere un familiare convivente portatore di *handicap* - è condizionato dalla disponibilità dei posti nella sede richiesta, dalle esigenze di servizio della sede di applicazione che consentano di assecondare l'aspirazione dell'interessato e dalla temporaneità del beneficio che, pertanto, assume la forma di distacco.

In particolare, tale circolare richiama l'attenzione sulla necessità della convivenza con la persona portatrice di *handicap*, che è presupposto essenziale per poter prestare assistenza e condizione necessaria per poter usufruire del beneficio.

Ciò premesso in linea generale, il medesimo Ente ha precisato che il signor Angiolino Mangiaracina ha allegato, a sostegno della propria richiesta di trasferimento dalla sede regionale per la Toscana a quella per

la Sicilia, una documentazione mancante del documento anagrafico che permetta di risalire alla costituzione del nucleo familiare comprendente il portatore di *handicap*.

Nel comunicare, infine, che il ricorso presentato dall'interessato avverso il mancato accoglimento della domanda di trasferimento è stato respinto dal pretore di Grosseto con provvedimento del 5 giugno 1996, il citato Ente ha sottolineato che nella sede regionale per la Toscana vi è una notevole carenza di personale dell'area operativa, mentre nella sede regionale per la Sicilia si registra un esubero di siffatto personale.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MACCANICO

(29 luglio 1996)

---